

REGOLAMENTO INTERNO ARNIA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MADE IN ITALY

I valori di fondo cui si ispira la Cooperativa sono coerenti con la cultura e l'esperienza del movimento cooperativo, in particolare:

- la **solidarietà**, legame fondante tra le persone, capace di generare stima e sostegno vicendevole tali da consentire a tutti la possibilità di vivere un'esperienza positiva di lavoro e di crescere condividendo competenze e impegno;
- la **collaborazione**, atteggiamento personale che coniuga la disponibilità al lavoro con gli altri, alla ricerca continua delle migliori condizioni di efficacia dell'impresa raggiungibili solo grazie a uno sforzo comune e condiviso;
- la **responsabilità** sia individuale, nel senso della dedizione, dell'impegno e della massima serietà professionale, che di impresa, ossia di costante attenzione al servizio di un interesse collettivo perseguito nel rispetto delle leggi e del profilo etico sancito dal codice della cooperazione Sociale.

Articolo 1 – Decorrenza degli effetti del regolamento

Il presente Regolamento soci, aggiornato ed approvato dall'assemblea in data 30/12/2023, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno 31/12/2023.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Articolo 2 – Modificazione del regolamento

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il contenuto del presente regolamento, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, potrà essere sottoposto a certificazione ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 presso l'apposita commissione presso la Ispettorato Territoriale del Lavoro

L'Organo amministrativo è delegato ad espletare tutti gli adempimenti necessari a ciò.

Articolo 3 – Scopo ed oggetto del regolamento

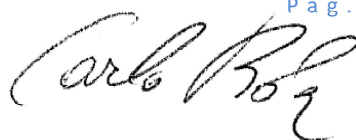
Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, – di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori e le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

In particolare, il Regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla Cooperativa verso i Soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto mutualistico associativo.

La Cooperativa si obbliga a rendere edotto il socio dei suoi obblighi nonché dei suoi diritti e doveri espressi nello Statuto e nel presente Regolamento.

Il socio ammesso al lavoro, reso edotto riconosce ed accetta il Regolamento Interno quale fonte di regolamentazione nei rapporti con la Società per la realizzazione dell'oggetto sociale di cui all'articolo 4 dello Statuto.

La cooperativa intende perseguire l'obiettivo comune di svolgere l'attività oggetto dello statuto al fine di ottenere le migliori opportunità lavorative per i soci nonché le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.



Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 4 – Rapporto mutualistico

I soci lavoratori della cooperativa:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda contribuiscono alla formazione del capitale sociale, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. A questo scopo instaurano con la Cooperativa un ulteriore e specifico rapporto di lavoro.

Il rapporto associativo è regolato e definito dallo Statuto.

Il rapporto di lavoro del socio è regolato e definito dal presente Regolamento

Articolo 5 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001, e dello statuto sociale, ogni socio lavoratore instaura con la Cooperativa uno dei seguenti ulteriori tipi di rapporto di lavoro:

- subordinato;
- autonomo;
- di collaborazione coordinata non occasionale se ammesso e conforme alle normative vigenti in materia;
- volontario ai sensi della legge n. 381/1991.

Tra socio lavoratore e la Cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purché compatibile con la posizione di socio. La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà della cooperativa e del socio, nonché secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione:

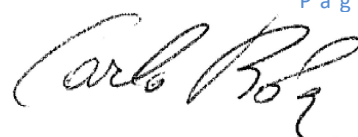
- all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione,
- del contesto operativo dove la prestazione viene effettuata,
- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste,
- del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, ecc.
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro disponibile nella Cooperativa.

La tipologia del rapporto di lavoro, esistendone le condizioni e volontà, potrà essere successivamente modificata, tenendo conto degli scopi e dell'organizzazione della Cooperativa.

Articolo 6 – Organizzazione Cooperativa

Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare ed individuare gli elementi principali dell'organizzazione della cooperativa nei seguenti presupposti:

- esistenza di un comune obiettivo;
- definizione di un sistema di relazioni e di procedure che garantisca i requisiti di rispetto degli indirizzi, il coordinamento ed il controllo dell'attività aziendale;
- collaborazione tra le persone che si associano per creare le condizioni operative che



permettano un utilizzo efficace delle risorse materiali disponibili;

Tutti i soci sono chiamati a garantire una fattiva partecipazione alla vita sociale che si estrinseca con l'intervento attivo alle assemblee ed alle riunioni indette dalla cooperativa nonché attraverso il proprio contributo alle decisioni che determinano lo sviluppo dell'attività.

La Cooperativa provvede, tramite la propria struttura aziendale, all'acquisizione del lavoro nonché all'organizzazione dello stesso.

L'Organo amministrativo della Cooperativa provvede in via esclusiva nell'ambito dell'attività svolta, o in quella che andrà a svolgere sulla base del contenuto dello statuto, a determinare la struttura gerarchico-funzionale dell'attività stessa nonché a definire, per quanto riguarda i rapporti con i soci, i profili professionali e contrattuali applicabili, nel rispetto dei contratti collettivi in essere.

L'Organo amministrativo terrà costantemente informati i soci della cooperativa dell'organizzazione dell'attività, delle nuove iniziative prese e delle modifiche apportate, che abbiano un carattere di rilevanza.

La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la Cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.

Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della Cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.

Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dall'Organo amministrativo.

Qualora una determinata attività o servizio, o parti di questo, non possa essere effettuata direttamente dalla Cooperativa per la natura o per qualsiasi altro motivo comunque collegato o connesso ad un più ampio concetto di economicità ed efficienza è facoltà dell'Organo amministrativo assegnare lo stesso integralmente ad imprese terze.

Articolo 7 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale dell'Amministratore unico.

In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la Cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico-organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.

Articolo 8 – CCNL applicabile ai soci subordinati

Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente regolamento, si farà riferimento al CCNL COOPERATIVE SOCIALI.

Articolo 9 – Trattamento economico dei soci con un rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico minimo complessivo sarà pari a quello previsto dal CCNL.

L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni negli stessi previste.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti a livello nazionale.

Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dall'Organo amministrativo a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre ed aggiornare una tabella contenente i trattamenti spettanti ai soci in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Articolo 10 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

Ai sensi dell'articolo 6, lettera e), della legge n. 142/2001, la Cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.

Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del codice civile e nell'articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

Articolo 11 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione, il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento. La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro.

La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno devolte in volta definite sulla base delle intese con il socio.

Articolo 12 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla Cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Articolo 13 – Modalità di svolgimento dell'incarico

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti.

In corso di svolgimento dell'incarico, il socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico – organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi.

I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della Cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

La Cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).

Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti.

Articolo 14 – Esercizio dei diritti sindacali

L'esercizio dei diritti sindacali in quanto compatibile con lo stato di socio lavoratore sarà disciplinato esclusivamente in base a specifici accordi stipulati a livello nazionale dalle associazioni cooperative e dalle organizzazioni sindacali in base alla vigente normativa.

Articolo 15 – Ristorno

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea ordinaria dei soci, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, a norma dello Statuto, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente, calcolato sui trattamenti economici complessivi, per le cooperative aventi requisiti mutualistici agli effetti fiscali.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

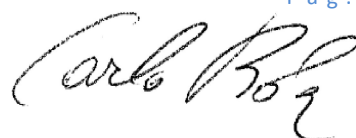
Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art. 4 della L 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

Articolo 16 – Situazione di crisi aziendale

Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, l'Organo amministrativo informerà tempestivamente l'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui



all'articolo 15 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.

Il piano di intervento potrà prevedere, con l'obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, forme di apporto anche economiche, quali in via esemplificativa e non esaustiva:

- deroghe, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 142, ai trattamenti retributivi e normativi previsti dal CCNL di cui all'articolo 13 del presente regolamento;
- riduzione o sospensione dei trattamenti economici complessivi a partire da quelli definiti a livello aziendale o territoriale;
- riduzione dell'orario di lavoro;
- forme di prestazione lavorativa aggiuntiva non retribuita.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, in particolare quelle di cui al precedente punto 4, l'assemblea potrà tener conto delle condizioni di particolare difficoltà o dei rilevanti impegni economici, da loro eventualmente assunti. Tali situazioni dovranno comunque essere oggettivamente comprovate.

Articolo 17 – Perdita della qualifica di socio

I soci cessano, secondo quanto previsto dallo statuto [art. 9], di appartenere alla Società per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Il recesso è regolamentato dall'art. 10 dello Statuto sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la perdita di qualifica del sociocooperatore avviene a norma degli art. 11 [esclusione] – art. 12 [provvedimenti in caso di recesso ed esclusione] – art. 13 [controversie in caso di recesso ed esclusione] – art. 14 [liquidazione] – art. 15 [morte] dello Statuto sociale.

Art 18 – Cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo.

L'ulteriore rapporto di lavoro dipendente si risolve anche ai sensi del CCNL applicato e alle norme di legge in materia.

Articolo 19 – Norme disciplinari

La Cooperativa trova fondamento nei rapporti di solidarietà e di mutualità dei soci. Il buon funzionamento della Cooperativa è affidato in primo luogo alla capacità di autodisciplina responsabile ed al senso di dovere dei soci, alla loro coerenza nel rispettare gli impegni assunti con l'adesione al patto sociale, in secondo luogo con la capacità degli organi sociali di svolgere le funzioni assegnate loro dallo Statuto.

Qualora i soci non rispettino quanto stabilito dallo Statuto, dai regolamenti interni nonché le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti la Cooperativa ha il diritto ed il dovere di agire nei confronti dei soci trasgressori o inadempienti. L'Organo amministrativo, in questo suo compito, deve agire con fermezza, coerenza, equità, avendo come fine:

- la soluzione positiva del comportamento conflittuale manifestato dal socio;

- la tutela degli interessi dei soci che rispettano lo statuto, i regolamenti e l'impegno preso con la Cooperativa e che quindi compiono il loro dovere.

Per le inosservanze contestate sul piano lavorativo, la Cooperativa avrà a disposizione le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato.

Articolo 20 – Costituzione rapporto di lavoro e ammissione al lavoro

Il socio lavoratore di Cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o di collaborazione non occasionale.

L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art. 1 della L. 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.

In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal D. Lgs.104/2022 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per tutti gli altri tipi di rapporti sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto medesimo, contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro.

L'Organo amministrativo è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 (GDPR).

Articolo 21 – Partecipazione

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa.

Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci.

Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivandola critica in forma scritta, in modo costruttivo. È fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire alla Direzione della Cooperativa.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi. Chiunque opera all'interno della Cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare la Cooperativa di ogni atto contrario agli interessi della stessa.

Articolo 22 – Organizzazione del lavoro

Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.

Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, e direzione.

Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della Cooperativa.

Articolo 23 – Corresponsione del trattamento economico dei soci

L'erogazione del trattamento economico ai soci con contratto di lavoro subordinato avverrà con cadenza mensile, sempre salvaguardando gli equilibri finanziari della Cooperativa, che devono essere rispettati dai soci in quanto tali.

I compensi per gli altri soci, con rapporto diverso da quello subordinato, saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.

La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la Cooperativa informerà tempestivamente i soci.

Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

Articolo 24 – Comportamento in servizio e norme di svolgimento del lavoro

I soci con contratto di lavoro sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato, secondo quanto indicato nel contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro, secondo le modalità stabilite e indicate dall'Organo amministrativo, rispettando orari e tempi di lavoro.

In specie:

- rispettare le norme di comportamento di carattere etico-professionale relativo al proprio incarico;
- rispettare orari quotidiani di inizio e termine di lavoro;
- accettare i compiti e le mansioni che vengono loro assegnati dalla direzione, da responsabili o dall'Organo amministrativo;
- svolgere il proprio lavoro con diligenza e professionalità, ricordando sempre la natura collettiva del lavoro;
- eseguire i lavori con modalità e tempi fissati dalla direzione, da responsabili o dall'Organo amministrativo;
- trattare con cura l'attrezzatura e provvedere alla loro manutenzione;
- svolgere il lavoro nelle condizioni di massima sicurezza per sé e per terzi;
- eseguire, secondo le modalità, i limiti e i presupposti previsti dal Ccnl applicato e dalla legge, lavoro straordinario, dietro accordo tra lavoratore e l'Organo amministrativo, sulla base delle esigenze lavorative che si presentano.
- È fatto assoluto divieto ricevere mance e gratifiche in denaro per compiti svolti durante l'orario di servizio nell'espletamento delle funzioni professionali.

Il socio ha l'obbligo di comunicare al responsabile designato sempre e comunque le sue assenze e ritardi dal lavoro; ciò al fine di evitare disfunzioni alla organizzazione del lavoro e per rispetto delle regole di lavoro impartite ai vari soci nonché per rispetto degli altri soci, ugualmente impegnati nell'attività di lavoro condotta dalla Cooperativa, secondo lo statuto sociale.

Il socio non deve assumere in servizio un comportamento contrario a regole di correttezza personale. Non può mantenere con atti o parole un comportamento ostile e provocatorio verso gli altri soci o verso l'Organo amministrativo o terzi.

Non può comportarsi in maniera disimpegnata ed opportunistica sul lavoro, sfruttando gli altri in ambito lavorativo.

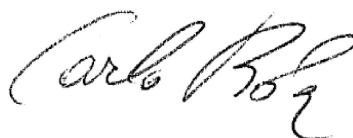
Non può avere sul lavoro atteggiamenti o comportamenti che non siano irreprensibili; giungere a liti o diverbi verbali, più o meno violenti che siano, con soci o con terzi.

Sul mancato rispetto di quanto indicato l'Amministratore unico interverrà con tempestività e fermezza, con eventuale procedimento disciplinare.

Articolo 25 – Norme sulla sicurezza sul lavoro

I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla Cooperativa e previste dalla legge per la propria attività.

Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà



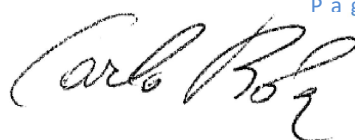
informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

Allegato per i soci volontari

Così come previsto dall'art.2 L. 381/91 e dall'art. 10 dello Statuto la Cooperativa potrà avvalersi dell'apporto di Soci Volontari.

La prestazione del socio può essere considerata complementare e in nessun caso sostitutiva del lavoro dipendente. Il socio volontario si impegna a operare secondo i principi ispiratori della Cooperativa ed a seguire la metodologia in atto.

1. Le figure dei soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 381/91 e articolo 1 comma 1 si possono così distinguere:
 - a) Il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all'interno della struttura organizzativa.
 - b) Il libero professionista che esegua una prestazione d'opera legata alle proprie conoscenze professionali.
 - c) Gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all'interno della struttura cooperativa.
 - d) I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed a progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.
2. L'ammissione a socio volontario avviene con delibera dell'Organo amministrativo, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione.
L'Organo amministrativo valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del socio volontario nell'attività della Cooperativa.
Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione devono essere comunicati dal socio volontario al diretto responsabile.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e lenorme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in Cooperativa.
4. Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise e deliberate dall' Organo amministrativo in funzione alle necessità della Cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni ed orari già indicati nella domanda di ammissione dal socio volontario. Il socio volontario partecipando all'attività della cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tenere fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile in tempo utile, anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.
5. Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
A favore del socio volontario sarà comunque stipulata una polizza assicurativa, con costo a carico della Cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all'attività di volontariato prestata in Cooperativa.
Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio.
6. Ai soci volontari spetterà il rimborso delle spese, secondo gli importi e le modalità concordate preventivamente. Tali spese dovranno comunque essere documentate.
7. La Cooperativa è tenuta a informare i soci volontari che operano all'interno della struttura



circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti. I soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

8. La Cooperativa, provvede alla formazione del socio volontario sia per la sopracitata prevenzione antinfortunistica, sia sulla metodologia ed organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare.
9. Nei casi in cui il socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa e al presente regolamento, può incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello statuto della Cooperativa. La stessa verrà deliberata dall'Organo amministrativo dopo contestazione dell'addebito al socio.

Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado prestare la propria collaborazione, può recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso all'Organo amministrativo della Cooperativa.

